

XCVI.

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizione — Congedi — Squittinio segreto di vari progetti di legge approvati nelle precedenti tornate — Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1876 — Osservazioni e raccomandazioni del Senatore Sineo cui risponde il Ministro dell'Interno — Chiusura della discussione generale — Considerazioni e richiami del Senatore Menabrea in ordine alla prima categoria del bilancio (Amministrazione Centrale) — Avvertenza del Presidente — Parole del Senatore Menabrea — Considerazioni del Senatore Ferraris — Dichiarazioni del Ministro dell'Interno — Osservazioni del Senatore Sineo e del Senatore Menabrea — Replica del Senatore Sineo cui risponde il Ministro dell'Interno — Parole dei Senatori Sineo e Ferraris — Approvazione dei capitoli da 1 a 93 ultimo del bilancio e dei totali parziali e generali — Discussione del progetto di legge: Compimento delle opere di bonificazione delle Maremme toscane — Approvazione dell'articolo 1 — Raccomandazione del Senatore Tabarrini all'art. 2 e approvazione dello stesso articolo e dei successivi sino al 6, ultimo del progetto — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.

È presente il Ministro dell'Interno; e successivamente intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Sunto di petizione.

N. 176. Bozan Pietro di Sicilia, domanda di venir reintegrato nel posto dei militi a cavallo da cui allega di essere stato ingiustamente revocato.

(*Petizione mancante dell'autentica.*)

Chieggono un congedo di 15 giorni i Senatori Caccia, Pica e Corsi Tommaso per motivi di salute; e per motivi di famiglia i Senatori

Pernati e De Vincenzi, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge ultimamente discussi:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1876;

Idem del Ministero degli Affari Esteri;

Idem del Ministero dell'Istruzione Pubblica;

Idem del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti;

Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale;

Alienazione dei fabbricati demaniali posti in Roma, Piazza Colonna, e in Torino, Piazza Carlo Emanuele II.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, *Segretario*, Tabarrini fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte per

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

comodo di quei signori Senatori che potranno sopraggiungere.

Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1876.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno pel 1876.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI ne dà lettura. (V. *infra*.)

PRESIDENTE. Ora darò lettura dell'articolo unico del progetto di legge:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1876, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Interno, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.

È aperta la discussione generale sul progetto di legge:

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Ho avuta recente occasione di lamentare in quest'aula un'usanza che ora, mi pare, diventa cronica; per cui molti progetti di legge di grande importanza debbono essere approvati dal Senato senza essere sottoposti a seria discussione: così accade dei Bilanci. Io non credo che il Parlamento sia chiamato ad esaminare solo il collocamento materiale delle cifre del bilancio; io credo che, secondo lo spirito della nostra costituzione, i bilanci si fanno annualmente, affinché il Governo e il Parlamento siano chiamati ad esaminarne in ogni anno gli elementi, e giudicare quali siano, nei varî rami dell'amministrazione, le modificazioni che possono essere suggerite da maturi studî e da una lunga esperienza; quest'esame, e la discussione che ne nascerrebbe, non potrebbero certamente intraprendersi oggi sul bilancio del Ministero dell'Interno presentato or sono quattro giorni. La Relazione della nostra Commissione fu stampata oggi soltanto, e distribuita in questo momento.

Mi limiterò quindi a chiamare l'attenzione del Senato e degli onorevoli Ministri sopra un punto che, a parer mio, ha un carattere d'urgenza, per la specialità delle circostanze in cui ci troviamo.

Da lungo tempo, da più di un quarto di secolo, io porto opinione che il Segretariato dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro dovrebbe essere unito al Ministero dell'Interno; non ne feci parola fin qui nè nell'uno, nè nell'altro ramo del Parlamento, per considerazioni personali, perchè bisogna che lo dica, mi trattenevano dal ciò fare posizioni meritamente acquistate da uomini distinti, che avevano resi onorati servizi al paese, ed erano miei amici personali. Non mi sembrava che dovesse toccare a me di assumere una iniziativa che si sarebbe volta a loro danno. Per questi motivi prescindetti sino ad oggi dal proporre la soppressione di quella carica. Ora la carica non è occupata. Non dobbiamo trascurare quest'occasione per esaminare l'utilità della soppressione. Avvertasi che le cancellerie degli altri Ordini cavallereschi sono tutte affidate a Ministri responsabili: al Ministro della Guerra quella dell'Ordine militare di Savoia; al Ministro degli Esteri, non so veramente con quanta opportunità, la cancelleria dell'Ordine supremo dell'Annunziata. Quest'Ordine supremo è destinato naturalmente a compensare il merito dei più illustri cittadini.

Non vedo il perchè si sia preferito il Ministero degli Esteri per assumerne la direzione. Ad ogni modo si è riconosciuto il principio che anche la decorazione dell'Ordine supremo debbe essere conferita sotto la responsabilità di un Ministro. Lo stesso debbe farsi, per identità di ragione, circa l'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, che sarebbe convenientemente affidato al Ministro dell'Interno, cui appartiene pure la Presidenza del Consiglio dell'Ordine civile di Savoia.

Per giustificare questa unione basterebbe una ragione d'economia, pel risparmio di parecchi stipendi.

Molti altri vantaggi ancora dovrebbero sorgere da questa unione in favore dell'erario nazionale.

L'Ordine di S. Maurizio è una manomorta. Si abolisca questa manomorta, al pari di molte altre. La sua dotazione si convertisca in ren-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

dita sul debito pubblico, come abbiamo fatto pegli Arcivescovadi, i Vescovadi, i Capitoli delle cattedrali. Lo Stato acquisterà la disponibilità di stabili di grandissimo valore.

L'antico patrimonio dell'Ordine negli Stati subalpini era stimato di molti milioni. Si aggiunse quello dell'Ordine Costantiniano di Parma.

Voglio supporre che quegli stabili siano bene amministrati, e diano un prodotto netto del 50/0. Se ne convertite il prezzo in cartelle del debito pubblico, vi darà una rendita molto maggiore.

Ma questa conversione la sperereste invano, sintantochè questo Corpo morale non è posto sotto l'amministrazione di un Ministro responsabile.

Oltre i valori materiali l'Ordine di S. Maurizio dispone anche di un valore che direi morale. Gli Ordini cavallereschi hanno un valore per lo Stato in quanto servono per compensare servizi resi. Ma le decorazioni sono come la carta monetata, che ha valore più o meno a seconda del credito di chi la distribuisce. Quando questa carta monetata sarà tutta nelle mani di ministri responsabili, è da sperare che, nel valutare i meriti degli aspiranti, essi saranno più rigorosi di quello che possa presumersi per parte di un dignitario che non ha responsabilità davanti al Parlamento.

Debbo rilevare, su questo proposito, un abuso manifestato dal Calendario generale del Regno. Leggo in esso quanto segue: « È riserbata la forma di motu-proprio per quelle distinzioni che al Sovrano piacesse di accordare per sua determinazione spontanea, o per riconoscenza benemerita verso la sua Augusta Persona o la Reale Famiglia, e le relative provvisioni vengono in tal caso presentate alla firma del Re dal primo segretario del Gran Magistero. »

La parola di motu-proprio era stata abbandonata sotto il regno di Carlo Alberto. Era irrevocabilmente stabilito che nessuna decorazione potrebbe essere concessa fuorchè sulla proposta dei ministri responsabili. Si può tuttavia ammettere la parola purchè la venga intesa in un senso perfettamente costituzionale.

La persona decorata potrà attribuire un valore maggiore alla decorazione quando sta scritto nel suo diploma, che questa è un effetto di motu-proprio del Re. Si può senza inconveniente dargli questa soddisfazione, purchè ben si sappia che anche il motu-proprio del Capo

del Governo è posto sotto l'intera responsabilità dei suoi Ministri.

Lo ammettere che il motu-proprio possa essere presentato alla firma del Re da un personaggio non responsabile, sarebbe cosa assolutamente contraria allo spirito ed alla lettera del nostro Statuto.

Lasciando in disparte la materia delle decorazioni, e tornando ai ragguardevoli valori monetari che si potrebbero ottenere, sia con la soppressione di parecchie sinecure, sia con la conversione degli stabili dell'Ordine in rendita sul debito pubblico, vorrei che il Senato ed il Governo se ne preoccupassero più particolarmente in questo momento, nello scopo immediato di costituire una dotazione sufficiente per l'ordine giudiziale.

Mi riferisco, su questo argomento, a ciò che dissi nella discussione generale sul bilancio del Guardasigilli.

L'onorevole Ministro ha riconosciuta la realtà del bisogno ch'io denunciavo al Senato. Ma ha soggiunto che egli sperava di provvedere per mezzo di economie. Ma, Dio buono! come fare economie in materia di giustizia, quando i funzionari dell'ordine giudiziario sono tutti insufficientemente retribuiti? Le farete col lasciar incompiuti i quadri, già troppo ristretti, delle Corti d'appello e dei tribunali; le farete ritardando avanzamenti acquistati di diritto per anzianità. Capisco che così si possano fare economie, ma sono economie sommamente ingiuste e perniciose. Perniciose per i funzionari, frustrati in questo modo delle modestissime retribuzioni che loro sono concesse dalla legge. Perniciose per i giustiziabili, cui cresceranno le difficoltà ad ottenere buona e pronta giustizia. Perniciose persino per l'erario nazionale, privato dei proventi ch'esso ricaverebbe in abbondanza da un maggior movimento degli affari.

Pensiamo seriamente subito ad impedire queste tristi economie. Ne troviamo immediatamente il mezzo nell'unione al Ministero dell'Interno del Segretariato dell'Ordine di S. Maurizio.

A ciò mi limito per oggi le mie osservazioni sul bilancio provvisorio del Ministero dell'Interno, sperando che mi sarà concesso di dire molto più quando verrà in discussione il Bilancio definitivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Sineo, fa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

qualche proposta, oppure limita le sue parole ad una osservazione?

Senatore SINEO. Io non faccio in questo momento alcuna proposta.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io avevo già sentito che l'onorevole Senatore Sineo intendeva di fare qualche proposta per la concentrazione del Segretariato dell'Ordine Mauriziano nel Ministero dell'Interno, e credeva che veramente egli intendesse di svolgere questa sua proposta in altra occasione che quella del bilancio del Ministero medesimo, giacchè non essendovi nel bilancio stesso nulla che si riferisca agli Ordini cavalereschi, io non sarei in grado oggi di adeguatamente rispondere alle osservazioni di lui, inquantochè uscirebbe quasi dalle competenze mie il pronunziare una opinione, l'emettere un giudizio intorno questa materia. Intenderà il Senato come un provvedimento di questa natura non potrebbe essere iniziato senza il consenso di tutto il Ministero; come non potrebbe il solo Ministro dell'Interno assumere nessuno impegno in proposito.

Io non ho ora presente quali sieno le origini del Segretariato dell'Ordine Mauriziano, nè in qual modo eserciti la sua azione. Credo che gli inconvenienti a cui allude l'onorevole Sineo non siano per lo meno così gravi come si fanno supporre. Io non so se il Segretariato dell'Ordine Mauriziano sottoponga alla firma di S. M. i decreti intesi ad accordare sussidi e remunerazioni. In alcuni casi S. M. firma il decreto di *motu proprio*; può darsi altresì che, trattandosi di decorazioni destinate all'estero sia consuetudine del Segretariato dell'Ordine di firmare il decreto. Posso assicurare che quando si tratta di ricompense ai cittadini dello Stato, i decreti vengono sempre firmati dal Ministro dell'Interno.

Fatta questa riserva, io posso assicurare l'onorevole Sineo che non mancherò di comunicare al Consiglio dei Ministri il desiderio in questa occasione manifestato, salvo a dare poi ulteriori spiegazioni quando l'onorevole Sineo farà altre osservazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, s'intenderà chiusa la discussione generale, e si passerà alla lettura dei singoli capitoli per metterli ai voti.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

1. Ministero (personale)

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io credo di dover intrattenere il Senato pochi istanti su di un argomento di competenza del Parlamento, poichè nella Camera elettiva esso diede luogo ad un ordine del giorno che fu accettato dal Ministero. Intendo parlare della Consulta araldica, che fu in questi giorni oggetto di molte discussioni e di vivissimi attacchi.

Siccome io aveva l'onore di presiedere il Ministero dal quale fu emanato il decreto che costituiva la Consulta araldica, io credo di dover dare qualche spiegazione al riguardo, affinchè il Senato sia fin d'ora informato d'un argomento sul quale egli può esser chiamato a deliberare. Occorre anzitutto rammentare al Senato che lo Statuto porta in uno dei suoi articoli, che i titoli di nobiltà sono mantenuti a quelli che vi hanno diritto e che il Re può conferirne dei nuovi; inoltre il Codice penale commina delle pene contro coloro che si attribuiscono titoli ai quali non hanno diritto; infine la recente legge del registro stabilisce tasse assai forti per la concessione o riconoscimento di titoli nobiliari. Da ciò si vede che questi titoli costituiscono una proprietà legale, riconosciuta dalla legge, che fanno per così dire parte dello stato civile individuale; epperò ragion vuole che siano rispettati e che se ne possa riconoscere la legittimità; a ciò tende la Consulta araldica.

A questi titoli si può dare più o meno importanza, ciascuno è libero di giudicarne a suo talento; ma la legge c'è, bisogna rispettarla. Che questi titoli però siano tenuti in certo conto, lo prova che molti li chiedono, ed anzi certuni li usurpano. Si vede quindi che la cosa merita di essere esaminata.

Prima che esistesse la Consulta araldica tutte le questioni relative ai titoli di nobiltà erano sciolte direttamente dal Ministero dell'Interno, e talvolta portate anche innanzi al Consiglio dei Ministri per deliberare in proposito; questo si poteva fare quando si trattava di nuove concessioni di titoli a persone conosciute.

Ma allorchè era questione di rivendicazioni o di riconoscimenti di titoli, la questione diventava più difficile assai; il Consiglio dei

Ministri era incompetente e tutto restava affidato al Ministro dell'Interno, il quale doveva per necessità rivolgersi ai suoi impiegati per distrigare le matasse, talvolta imbrogliatissime, de' documenti sui quali era d'uopo portare giudizio. Come ben si vede, un tal sistema non presentava le desiderate garanzie, nè per gli individui, nè per la responsabilità incombenente al Ministro.

Da molto tempo questa condizione di cose esisteva e se ne riconoscevano pure gli inconvenienti; sicchè più volte fu eccitato il Ministro dell'Interno ad occuparsi dell'argomento onde si stabilisse qualche norma, sia per la verifica dei titoli, sia per la concessione dei medesimi. La cosa era tanto più opportuna che molte erano le usurpazioni dei titoli, difficili assai a constatarsi. I cambiamenti o per meglio dire le modificazioni di nomi erano frequenti. Non parlo poi de' predicati che molti si attribuivano senza verun diritto, con feudi imaginari non mai esistiti. Tutti i santi del calendario erano chiamati a rassegna per somministrare de' predicati.

Dirò di più che vi sono in Italia parecchie fabbriche di genealogie, di diplomi per tutti i gusti. In vista dunque di regolare queste cose venne in mente d'istituire la Consulta araldica, la quale fu creata sotto il Ministero del mio onorevole Collega ed amico Ferraris, con decreto costitutivo, in data 10 ottobre 1869.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

Senatore SINEO. Domando la parola.

Senatore MENABREA. Questo decreto non fu veramente attuato che sotto il Ministero seguente; ma io accetto tutta la mia parte di responsabilità, e credo che in questo il Ministero ha agito secondo il suo diritto, e non ha fatto che il suo dovere.

La Consulta araldica per lungo tempo visse, come donna onesta, quasi ignorata; e veramente quando io fui chiamato a presiederla, dopo la morte del compianto nostro Presidente il Senatore Desambrois, avevo quasi dimenticato che esistesse. Questo vuol dire che si era comportata bene, non avendo fatto dire di sè, pure essa aveva lavorato molto. Quando tutto ad un tratto si sono sollevate contro di essa quelle accuse che diedero luogo alle grandi discussioni, il di cui risultato, fu nell'altro

ramo del Parlamento, l'ordine del giorno accettato dal Ministro dell'Interno.

Convien dire che la Consulta nel suo procedere era piuttosto larga nello accogliere le prove. Essa aveva accettati i libri d'oro autentici, esistenti presso gli antichi Governi. Essa accettava tutte le famiglie nobili aventi nomi storici; soltanto quando un individuo diceva appartenere ad alcuna di quelle famiglie, era pure necessario che comprovasse che effettivamente vi apparteneva, giacchè nessuno ignora che vi furono e vi sono tuttora molte usurpazioni di nomi illustri.

Come dicevo, la Consulta era molto larga. Solamente si sollevarono varii reclami quando il Ministro della Guerra, in conformità del decreto anzi citato, richiese che coloro i quali volevano avere i loro titoli inseriti nel calendario o riportati nei decreti che li riguardavano, provassero che questi titoli erano iscritti ed ove d'uopo riconosciuti presso la Consulta araldica. È evidente, o Signori, che, dal momento che un individuo voleva il suo titolo iscritto ne' documenti ufficiali, il Ministero che doveva in tal qual modo avere la responsabilità del titolo, doveva richiedere, come era prescritto dal decreto, che ne fosse provata la legittimità; altrimenti, se il Ministero avesse accettato senza prova i titoli che uno si attribuisse, egli avrebbe fatto atto contrario alle leggi ed avrebbe in certo modo favorito le usurpazioni di titoli, usurpazione contro le quali sono comminate delle pene. Il Ministero diceva: o provate con documenti giustificativi il vostro diritto a questo titolo, oppure rassegnatevi a che dessi non figurino nè nei decreti nè nel calendario; se voi li portate indebitamente avrete da fare col Procuratore del Re; io non me ne immischio. Ora, io non credo che in questo il Ministero non abbia agito che secondo il suo diritto, e fatto altro che il suo stretto dovere, perchè altrimenti si sarebbe esposto a dare la sua sanzione a titoli indebitamente portati.

Le cose esposte bastano per chiarire la questione de' titoli nobiliari e giustificare la legalità del decreto che costituì la Consulta araldica.

Debbo ora rispondere al alcuni appunti fatti alla medesima.

Fra altre cose, le si è rimproverato di avere cambiato lo stemma dello Stato, sostituendola

stella alla Croce di Savoia. Niente di tutto questo. Lo stemma, proposto dalla Consulta araldica, ed approvato dal Ministero successivo al mio, è l'antico e glorioso stemma di Savoia, cioè la *croce bianca in campo rosso*. E quelli, che hanno molto gridato contro questo stemma, hanno confuso la sua ornamentazione con lo stemma medesimo. E si noti bene che questa ornamentazione si trova già in un libro antico, stampato nel 1700 all'Aja, che è *Le Théâtre des États de son Altesse le Duc de Savoie*, non vi si vede un solo guidone, e a dir vero manca la stella; ma ho sentito dire che la stella esisteva anticamente nello stemma ed aveva dato luogo al famoso motto: « *J'attends mon astre* ».

Quanto alla ornamentazione di questo stemma, ed ai suoi accessori, essi sono consimili a quelli de' Sovrani indipendenti; il cupolino ed il baldachino sono i simboli dell'indipendenza. Le banderuole, ossia guidoni, si trovano in molti altri stemmi, come per esempio in quelli della Baviera, del Belgio, della Francia e della Prussia.

Quanto in fine al lato artistico non ne parlo, lasciandone od il merito od il biasimo all'artista che l'ha eseguito; non credo per altro che lo stemma nostro meriti tutte quelle critiche, delle quali non ha guari fu oggetto; e tanto più mi confermo in questa mia credenza, che per cinque anni fu esposto nella Camera dei Deputati al di sopra del seggio presidenziale senza che nessuno avesse finora pensato di criticarlo.

Le istituzioni analoghe alla nostra Consulta non sono soltanto proprie del nostro paese, ma si trovano pure in tutti gli altri paesi monarchici. E difatti le troviamo in Austria, in Prussia, in Inghilterra, dove le regole per i titoli nobiliari sono molto più severe ancora; si trovavano anche in Francia; ed anzi poco tempo fa la Repubblica Francese ha dovuto pubblicare un'ordinanza per impedire i titoli e specialmente i predicati abusivi.

Tratterrò ancora il Senato per alcuni istanti, sopra una questione però che merita qualche attenzione, ed è quella delle tasse, contro le quali si è molto parlato. Prima di tutto io debbo dire che i Membri componenti la Consulta araldica, di cui furono Presidenti, primo il Conte Cibrario, poi il Conte Casati e per ultimo il Cav. Des Ambrois, prima che io fossi chiamato a quella

carica, esercitano gratuitamente le loro funzioni senza retribuzioni di sorta, sotto qualsiasi forma, e non hanno altro compenso per il loro lavoro fuorchè la coscienza di venire in aiuto del Governo che loro affidava questa parte di servizio pubblico. In quanto poi alle tasse, esse non sono un tributo, ma semplici tariffe in corrispettivo delle spese di carteggio, e specialmente del lavoro talvolta improbo, non altrimenti retribuito, che il Commissario del Re deve fare per esaminare, confrontare, analizzare i documenti, talvolta numerosissimi e complicati che vengano presentati; e per giudicare de' quali ci vogliono non solo cognizioni di araldica, ma anche di storia e di legislazione italiana. Il Commissario R. adunque fa, per così dire, l'ufficio di Ministero Pubblico, e deve emettere il suo parere sui documenti da esso esaminati. Questo parere è comunicato alla Consulta che sceglie nel suo seno un relatore per riferire in proposito; in seguito a tal rapporto letto in seduta della Consulta riunita, si delibera, a maggioranza di voti, dopo discussione. Questa forma di procedimento che rassomiglia a quello dei tribunali ordinari, è quella che presenta maggiori garanzie.

Notate bene che qui la parola deliberare non vuole dire giudicare, imperocchè non è un vero giudizio quello della Consulta, ma un parere che si manda al Ministero e del quale il Ministro fa poi l'uso che crede. Troverete senza dubbio ragionevole, che colui il quale vuole fare esaminare i suoi titoli dal Commissario Regio, somministri un compenso per il tempo che a tale studio è consacrato. — Per tale lavoro, come io dissi, il Commissario R. non ha stipendio; ma vi è una tariffa fissa per ogni parere, qualunque sia lo studio che importa.

La vera questione è di sapere se queste tariffe potevano essere stabilite con semplice Regio Decreto o se per esso si richiedeva una legge. Su questo argomento ho luogo di pensare che dal Ministero che attuò la Consulta siano stati consultati anche gli uomini competenti in questa materia, e che da essi queste tariffe furono considerate, non come un'imposta, ma come un corrispettivo di un lavoro volontariamente chiesto agli impiegati della Consulta. Lo stesso sistema è stato adottato, credo, per gli archivi, dove per la spedizione degli atti venne con R. Decreto stabilita una piccola tassa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

appunto per coprir le spese che per tale spedizione incontra l'Amministrazione.

E qui io vengo a conchiudere che la Consulta araldica venne costituita in base allo Statuto ed alle leggi dello Stato, ed in seguito ad una necessità riconosciuta di mettere al fianco del Ministro dell'Interno un Corpo che potesse essere da lui consultato nelle questioni difficili e delicate che riflettono i titoli nobiliari.

V'ha un decreto il quale stabilisce che nessuno potrà essere iscritto coi proprii titoli ne' calendarii dello Stato e ne' decreti personali, senza aver provato che i titoli da lui portati gli competono per diritto. Il Ministero, nel promuovere questa disposizione, non solo era nel suo diritto, ma adempiva ad un suo dovere; perchè altrimenti egli avrebbe riconosciuto senza alcuna prova, qualunque titolo di nobiltà che taluno si fosse attribuito. In quanto alle tasse stabilite, esse non sono che un compenso di lavori richiesti e pei quali non vi sono stanziati fondi speciali in bilancio. Il riparto di queste tasse potrebbe forse essere modificato; ma non è il caso di entrare in questo argomento che spetta essenzialmente al Ministero.

Non m' inoltrerò maggiormente in questa quistione; ma ho creduto necessario che il Senato fosse informato dello stato delle cose; che sapesse come la Consulta araldica sia nata dalla necessità e quali siano stati i motivi che determinarono il Ministero che io aveva l'onore di presiedere a far promulgare il Decreto che fu tanto impugnato.

Ma su quest'argomento lascio la parola all'on. Ferraris, il quale avendo apposto il suo nome a pie' di quel Decreto, meglio di me potrà difendere il suo operato, e dimostrare come desso sia stato un atto perfettamente regolare.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Ferraris. Prima di tutto peraltro mi permetterò di osservare tanto all'onorevole Senatore Ferraris che all'onorevole Senatore Sineo ed agli altri oratori che desiderano prender parte alla discussione, che l'articolo 36 del Regolamento prescrive:

« Gli oratori avranno particolar cura di astenersi da ogni diretta allusione a cose dette o fatte nella Camera dei Deputati, in fuori di una semplice enunziazione. »

Senatore MENABREA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io non so se l'onorevole signor Presidente abbia creduto di rivolgermi un rimprovero perchè ho citato....

PRESIDENTE (*interrompendo*). Io protesto contro questa parola, poichè non ho inteso di fare un rimprovero, ma ho creduto bene di accennare puramente e semplicemente l'articolo 36 del Regolamento, onde gli oratori, che volevano prender parte alla discussione, si uniformassero allo stesso.

Senatore MENABREA. Io credo di essere stato interamente nei limiti del Regolamento. Se la discussione nell'altro ramo del Parlamento fosse stata chiusa senza la votazione di un ordine del giorno, io certamente non avrei domandato la parola sopra questo argomento; ma dal momento che è stato votato nell'altra Camera un ordine del giorno, e quest'ordine del giorno fu accettato dal Ministero, e siccome la questione della Consulta araldica cade appunto sul primo articolo del bilancio del Ministero dell'Interno, ho creduto essere nel mio diritto e nel mio dovere colrichiamare in questa occasione, l'attenzione del Senato e chiarire lo stato delle cose, affine di togliere le erronee impressioni che hanno potuto nascere in seguito alle discussioni che ebbero luogo.

PRESIDENTE. Io ho protestato e riprotesto che non ho inteso minimamente di muovere alcun rimprovero all'indirizzo dell'onor. Senatore Menabrea. Egli non è uscito dai limiti segnati dal Regolamento; e qualora se ne fosse allontanato, non gliene avrei mosso rimprovero, ma mi sarei permesso di fargli soltanto una semplice osservazione. Questo incidente esaurito, do la parola al Senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Sebbene le cose che debbo esporvi sieno già state adombrate dall'onorevole Senatore Menabrea che mi ha preceduto, tuttavia spero che mi sarà accordato di discendere a qualche particolare. Non voglio atterrire i miei Colleghi con l'idea e con le minacce di voler risalire sino ai primordi della società; dirò soltanto brevemente, in modo abbastanza particolareggiato, le ragioni che hanno resa necessaria la promulgazione del Regio Decreto del 10 ottobre 1869.

Queste ragioni sono di tre ordini: *costituzionali, legali e occasionali*.

Non voglio insegnare alcun che a' miei Colleghi; ma è necessario che il Senato abbia presenti alcuni testi, e che di questi testi si faccia quella disamina che conviene, perchè credo più facile gli epigrammi che i buoni argomenti.

L'articolo 79 dello Statuto dice: « I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. » Non già a coloro che se ne trovano insigniti esteriormente, ma a coloro che vi hanno diritto.

È inutile che io ricordi al Senato, come giusta l'art. 67 dello Statuto, nessun atto del Governo può aver vigore se non è munito della firma di un Ministro.

Anche la prerogativa della Corona che sta nell'articolo 79, richiede la firma del Ministro al Decreto.

Ora, il determinare che uno abbia diritto ad un titolo gentilizio di nobiltà, è questione non politica, non di semplice criterio amministrativo; ma è questione tecnica al sommo grado: permettete che vi dica tecnica, perchè involge la necessità di cognizioni storiche, involge la necessità di cognizioni giuridiche, e tutti questi elementi debbono essere insieme combinati per addivenire ad una soluzione qualsiasi.

Se adunque la prerogativa del Principe è scritta nello Statuto, se lo Statuto impedisce che la prerogativa del Principe si spieghi salvo che mediante la firma di un Ministro, era necessario che il Ministero venisse, in materia assolutamente e direttamente tecnica, assistito dal voto di persone che in questa materia avessero le necessarie cognizioni.

Ho detto che vi erano delle ragioni legali. In sede civile, la questione dei titoli gentilizi si riannoda alla questione della famiglia e della paternità, ed a tutte quelle questioni che possano coinvolgere in qualche dubbio, in qualche controversia l'entità della famiglia e delle persone e la trasmissione dei diritti.

Nel nostro ordinamento non eravi, come non v'era in quasi nessuno degli Stati che oggi formano il Regno d'Italia, un ufficio speciale, il quale potesse contraddire coloro i quali chiedevano che venisse loro riconosciuto il diritto od un titolo nobiliare. Nè era possibile di introdurre siffatta questione avanti ai tribunali

civili; perchè i tribunali civili, è necessario ricordarlo, non giudicano se non *inter contendentes*; e quando vi è, come qui, una sola parte, i tribunali non possono sentenziare.

Permettetemi di leggere l'articolo 6 del Decreto. Esso dice così:

« Quando la Consulta trovi alcuna questione sullo stato delle persone, od argomento probabile di contestazione giudiziale per parte di terzi interessati, o questi abbiano fatto istanza formale di opposizione, si asterrà da ogni atto, e inviterà le parti a far risolvere la controversia dai tribunali. »

Ogni qual volta adunque fosse possibile l'intervento di una sentenza giudiziaria, il decreto ordinava l'astensione, e faceva precetto alla Consulta araldica di indicare la necessità di rivolgersi ai tribunali. Ma, o Signori, bisogna provvedere anche ad un altro ordine di argomenti, giuridici e legali. Il Codice penale del 1865, il quale vigeva in allora quando il decreto costitutivo della Consulta araldica fu emanato, stabilisce all'articolo 290 che « chiunque si sarà arrogato titoli o dignità che non gli sono stati legittimamente conferiti, potrà essere condannato alla pena del carcere estendibile ad un mese e ad una multa da lire 100 a 500. » Supponete adunque che una questione di questa natura fosse portata davanti al giudice penale. Il giudice penale non poteva interloquire come di cosa assolutamente estranea alla sua giurisdizione in virtù dell'art. 79 dello Statuto di cui vi ho fatto cenno. Nè crediate, o Signori, che questa disposizione del Codice penale del 1865 non sia stata riprodotta nel progetto di Codice penale che voi avete già sanzionato col vostro voto, imperocchè anzi all'art. 310 del medesimo si dispose che: « è punito con prigionia estendibile ad un anno chi, nel farsi rilasciare licenze, passaporti, fogli di via, si attribuisca nei medesimi una falsa qualità, la quale per conseguenza possa influire sulla sua identità, ecc. » Ora, è certo che se, col nome e col prenome che ciascheduno ritiene, si identifica una persona, è certo dico, che nella identificazione concorrano anche principalissimamente i titoli coi quali qualcheduno venga a presentarsi.

Le Signorie vostre vedono pertanto come anche sotto il disposto della nuova legge, quando essa venga sancita, sia necessario che

colui il quale debba dichiarare, ad un pubblico ufficio, di avere una qualità, sia certo anticipatamente di essere guarentito dalla prigionia estendibile ad un anno, pel caso che egli in buona fede si attribuisca titoli che non gli competono. Ma nell'art. 498 poi sta ancora scritto che « chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, si arroga gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità o cariche pubbliche è punito con l'ammenda di lire 100 ed all'arresto da 16 giorni ad un mese, in caso di recidiva entro l'anno. »

Vi è poi nell'articolo 269 un altro argomento ineluttabile di legalità perchè questa materia venisse regolata, e non si lasciasse, non dico all'arbitrio, ma a quella indeterminatezza che deriva e non si scompagna mai da un atto amministrativo.

Il terzo ordine di considerazioni è occasionale. L'occasione deve essere riguardata e per parte di coloro che domandano, e per parte di coloro che devono pronunziarsi sulla domanda.

Per parte di coloro che domandano Io sono certo che se potessero gli uffici del Ministero dell'Interno riprodurre le domande, le supplicazioni, le esortazioni, le preghiere fatte da taluno, che quando fosse fuori di quel recinto si mostra il più alieno, il più lontano da ciò che egli qualificerebbe opinione pregiudicata, io sono certo, dico, che se si potessero riprodurre solo alcune di tali istanze a saggio di esperimento, voi vedreste quanto fosse necessario che colui al quale esse si indirizzano sia non solo sicuro del criterio con cui deve procedere, ma sia anche difeso da un Corpo consultivo dalle sollecitazioni che si producono sotto tutte le forme (sotto tutte le forme oneste beninteso), e che lasciano indovinare chiarissimamente come, esaudendole, si farebbe segnalato favore a chi le produsse.

Questo per le persone che domandano. Per le persone poi a cui la domanda si dirige. Non sempre il personaggio a cui dalla fiducia del Re e del Parlamento è affidato il portafoglio del Ministero dell'Interno, ha quel corredo di cognizioni che sono necessarie per pronunziare anche superficialmente sopra siffatte domande. Quindi la necessità di un Corpo consultivo e l'altra necessità che questo Corpo abbia le cognizioni necessarie e conservi una specie di tradizione, senza di che credo impossibile pro-

nunziare competentemente in materia di araldica.

L'onorevole nostro Presidente ricordava che noi non possiamo parlare di quello che si sia fatto o sancito in un altro recinto; ed io non ho bisogno di parlarne. Solo credo che l'onorevole Senatore Menabrea, presidente del Ministero sotto cui fu emanato il decreto 10 ottobre 1869, ha usato, per difendere il decreto stesso, una parola che io con tutto l'ossequio e la deferenza che gli debbo, non posso accettare.

Il decreto si difende da se medesimo. Non è possibile, quando si sia anche solo superficialmente esaminata la quistione in tutti gli elementi che mi sono appena limitato ad indicarvi, è impossibile non riconoscere che, se col decreto 10 ottobre 1869 si sono date forme, e norme, e disciplina a questa materia, non è già perchè questa non dovesse riceverla da tempo indietro, ma perchè per tutte le cose viene il giorno, in cui ricevono forma e nel quale si provvede alla loro esattezza. Ma pare di aver esposto al Senato le ragioni che stanno a base del decreto 10 ottobre 1869, e potrei addurne molte altre; ma mi limiterò a concludere che ove, dell'istituzione che venne fatta col suddetto decreto, siasi da taluno alterata la natura e l'ufficio, o siasi senza necessità soverchiamente estesa la sfera d'azione e la competenza, di questo non tocca a me a giudicare, mentre è sicuro che gli egregi personaggi i quali ora rappresentano l'amministrazione, saprebbero giustificare il fatto loro quante volte la cosa venisse posta in controversia; e ciò farebbero con autorità anche maggiore della mia.

Credo di essermi abbastanza sdebitato innanzi alle opinioni meglio illuminate. Credo di avere abbastanza dimostrato che il decreto 10 ottobre 1869, lungi dal meritare le censure che gli sono state lanciate, fu un atto necessario, opportuno e di provvida amministrazione, in quanto valse a riempire una lacuna, alla quale, se non si fosse già provveduto, converrebbe provvedere attualmente.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io convergo perfettamente nelle opinioni manifestate dall'onorevole Menabrea e dall'onorevole Ferraris, intorno, non dirò solo all'opportunità, ma anche alla

necessità dell'istituzione che porta la data del 10 ottobre 1869. Disse bene l'onorevole Ferraris che chi ben guarda quel decreto, non vi trova nulla di nuovo; non vi trova altro che alcune disposizioni, le quali regolano il servizio che da tempi immemorabili era nelle attribuzioni del Consiglio dei Ministri, e che recentemente era devoluto al Ministero dell'Interno. Era necessario regolare l'esercizio di queste attribuzioni che furono affidate ad un Corpo speciale.

Io non mancai nell'altro ramo del Parlamento, quando fu sollevata questa questione, di sostenerne la opportunità e la piena legalità. Però, siccome la discussione di cui tenni parola fu chiusa con un ordine del giorno, che ho accettato, trovo opportuno che l'onorevole Menabrea abbia sollevato tale discussione in questo recinto, per indagare quale sia l'animo del Ministero intorno a quel decreto, ed influire così colla sua autorevole parola sulla deliberazione che il Ministero possa prendere in questa materia.

Io mi credo quindi in dovere di dire le ragioni per cui io opino che alcune modificazioni possano introdursi al disposto del decreto del 10 ottobre 1869, senza venir meno al rispetto che debbo ad una risoluzione sovrana la quale era basata sul diritto e sulla opportunità.

La parte che più specialmente viene attaccata, e che lascia maggiori dubbi sopra la opportunità, è quella delle tasse; fu messo in dubbio se fosse in diritto del potere esecutivo stabilire delle tasse per pubblici servizi. La questione in altri casi consimili, sottomessa al giudizio del Consiglio di Stato, ebbe per soluzione potersi dal potere esecutivo stabilire quelle tasse le quali hanno per iscopo il rimborso di spese che lo Stato sostiene per servizi che rende ai cittadini, e la ricompensa di uffici che egli rende ai medesimi.

Però poteva nascere il dubbio se l'applicazione di questo principio potesse farsi al caso delle tasse per la verifica dei titoli di nobiltà. Poteva nascere dubbio se la misura di quelle tasse fosse sufficiente, equa ed appropriata al servizio che si chiede allo Stato.

Fu per questa parte che io nell'altro ramo del Parlamento accettai di sottoporre ad esame il Decreto del 10 ottobre 1869, non mai per quella la quale, come ho detto in principio, altro non fece ché regolare un servizio che fu

già per lungo tempo nelle attribuzioni del Ministero che ho ora l'onore di reggere. Io farò quindi questi studi; e qualora io creda opportuno di proporre a Sua Maestà delle modificazioni a quel Decreto, posso assicurare il Senato che non verrò mai meno all'obbligo che ho di regolare nel miglior modo possibile tutte quelle attribuzioni che si appartengono al mio Dicastero. Deploro intanto che la discussione a cui ho fatto cenno abbia indotto i membri della Consulta araldica a dare le loro dimissioni; spero che, meglio chiarite le cose e fatti gli studi che ho loro accennati, gli egregi uomini i quali hanno coadiuvato il Ministero in questa, non dirò grave, ma certo difficile e delicata incombenza, spero, dico, che essi vorranno desistere dalla risoluzione presa, e non vorranno negare a me quell'aiuto, quella cooperazione della quale mi furono larghi in passato, e per cui io sono loro gratissimo.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Non intendo, Signori Senatori, di sollevare discussione di sorta sulle cose dette dagli onorevoli Menabrea e Ferraris.

Si trattava di atti della loro amministrazione, quando erano al potere; era naturale che cercassero di giustificare la presa ingerenza. Ma non occorre per ora disoccuparcene, giacché, essendovi un ordine del giorno che stabilisce i rapporti tra la Camera elettiva e il Ministero, noi dobbiamo aspettare, prima di prendere qualsiasi risoluzione, che il Ministero ci abbia comunicato il risultato della iniziativa proveniente dall'altra Camera. Solamente non vorrei che per le cose dette, e per l'autorità di chi le disse, si venisse tacitamente ad accreditare qualche massima erronea circa il diritto pubblico italiano.

L'art. 79 dello Statuto s'informò specialmente al pensiero che sto per spiegare.

Cogli art. 24 e 25 dello Statuto proclamavasi nei termini più larghi l'uguaglianza fra i cittadini. Coll'art. 81 abrogavasi ogni legge contraria allo Statuto. Non era ancora cancellata la memoria del tempo in cui alla proclamata eguaglianza si era data un'estensione sconfinata; si era creduto che l'uguaglianza tra i cittadini fosse ferita dal fatto che alcuni individui, alcune famiglie ornassero i loro nomi con titoli anticamente acquistati. Era noto il fatto del generale Lafayette, il quale, chia-

mato col titolo di marchese nell'appello nominale alla Camera dei deputati di Francia protestò che questa qualificazione era contraria all'uguaglianza voluta parimente dalla Costituzione francese. Per impedire ogni interpretazione di questo genere, che era lontana dall'intendimento degli autori dello Statuto, venne formulato l'art. 79.

Dopo l'attuazione dello Statuto, quando i Ministri responsabili dovettero esaminare quale ingerenza potesse prendere il Governo circa i titoli mantenuti, e circa quelli che potrebbero nuovamente conferirsi, prevalse l'opinione che il Governo non si dovesse più occupare, nè degli uni nè degli altri; bastava che l'esercizio dei titoli mantenuti fosse posto sotto la tutela dell'ordine giudiziario, al quale unicamente debbono i cittadini dello Stato rivolgersi, quando siano turbati nel libero esercizio d'un loro diritto qualsiasi.

Circa i titoli nuovi, il Governo adottò in massima che non se ne conferirebbe più nessuno.

Questa ultima risoluzione era ispirata dalla considerazione che i titoli di nobiltà non possono valere a stabilire una distinzione sociale seria e durevole, se non sono accompagnati da qualche effettivo privilegio, e perdono ogni prestigio quando le famiglie che li posseggono non sono in grado di sostenerne il decoro.

Sotto quest'ultimo aspetto si è riconosciuto che la questione dei nuovi titoli di nobiltà era inseparabile da quella della perpetuità dei vincoli destinata a mantenere le famiglie in uno stato di sufficiente agiatezza. Nel tempo della promulgazione dello Statuto, la creazione dei fedecommissi era vietata dal Codice civile; ma alle famiglie più cospicue, in virtù di legge speciale, era concessa la facoltà d'istituire primogeniture e maggioraschi. Si credette che questa legge speciale fosse nel novero di quelle incompatibili con lo Statuto, ed abrogate conseguentemente col detto articolo 81.

Questa soluzione, ebbe più tardi la sanzione dei due rami del Parlamento, i quali si accordarono, non solo nel vietare la creazione di nuovi vincoli fidecommissari, ma anche nel decretare la soppressione dei maggioraschi e delle primogeniture di antica fondazione.

L'opinione che prevalse poscia nel Parlamento su questo proposito, fu anche quella

che persuase il Re Carlo Alberto della sconvenienza della concessione di nuovi titoli.

Per tutte queste considerazioni, lo stesso Re Carlo Alberto ordinò la soppressione, nel Ministero dell'Interno, della sezione o divisione che fosse, la quale s'occupava dei titoli nobiliari.

Fu solo in epoca lontana dalla promulgazione dello Statuto che, come venne pure accennato dall'onorevole Senatore Menabrea, fu nuovamente creato al Ministero dell'Interno un apposito ufficio per questi titoli; ma credo che questa creazione sia stata poco opportuna.

Ripeto ad ogni modo non essere questo il momento di occuparci di codesta questione. Ciò che importa, si è di vedere se, quando si è creata una Commissione per la conservazione di titoli, si potesse con un semplice Decreto Reale porre dei limiti a facoltà concesse dallo Statuto.

Lo Statuto dice: « I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. » Non si può, senza una legge, creare un'autorità destinata a sindacare l'esercizio di questo diritto.

Non si possono neppure, fuorchè con una legge, determinare le spese, per quanto possano essere tenui, alle quali si debbano assoggettare coloro che vengono posti nella necessità di far riconoscere il loro diritto.

Conseguentemente, se si dovrà mantenere la giurisdizione speciale della Consulta araldica intorno all'uso dei titoli di nobiltà, se si dovrà mantenere a questa Consulta il diritto di rifiutare o di concedere l'esercizio del diritto mantenuto dallo Statuto, necessariamente dovrà il Ministero presentare un progetto di legge.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io non ho che poche parole a dire in risposta ad un'opinione emessa dall'onorevole Senatore Sineo, la quale potrebbe lasciare forse qualche impressione nell'animo del Senato. L'onorevole Sineo ha cercato di stabilire che la Consulta araldica fosse un tribunale eccezionale. Il nome solo di *Consulta* basta per indicare che dessa non esercita giurisdizione alcuna. Essa non è che il Consiglio al quale il Ministro ricorre, per illuminarsi, nelle questioni araldiche e nobiliari; ma al Ministro spetta tutta la responsabilità delle proprie determinazioni, imperocchè egli è sempre libero

di seguire o non il parere della Consulta. È bensì vero che dessa è organizzata come un tribunale nel quale il Commissario Regio fa le parti di Ministero pubblico; ma questa forma non è stata adottata che per dare maggiore garanzia della gravità de' pareri della Consulta. D'altronde, se l'onorevole Sineo dà retta all'art. 6. del Decreto, egli scorderà che i tribunali ordinari sono sempre chiamati a giudicare in caso di contestazione, per cui la Consulta non incaglia in nulla l'azione della giustizia ordinaria; ed essa, lo ripeto, non ha altra missione fuorchè quella d'illuminare il Ministro sulle questioni per le quali è interpellato.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Aggiungerò poche parole. L'onorevole Senatore Ferraris aveva già accennato come le parti possano ricorrere ai tribunali quando vi è contestazione; e questo è indubitabile. Ma bisogna fare un passo di più nell'analisi del Decreto; bisogna vedere se realmente, anche quando non vi sono dei privati contendenti, i tribunali possano interpersi. Io dico di sì; possono interpersi dietro denuncia del Ministero pubblico, tuttavolta che siavi abuso.

Se in questi casi vuoi dare ingerenza a qualche altra autorità, si debbe promuovere un'apposita legge.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'onorevole Senatore Sineo nel delineare le diverse fasi per cui passano le questioni sui titoli nobiliari, ha lasciato una grande lacuna.

I titoli nobiliari regolarmente acquisiti, lo Stato li ha conservati a coloro che li possedevano realmente.

I tribunali sono là per giudicare qualora vi sia contestazione sui titoli arrogati; quindi sempre quando il Ministero crederà che alcuno si sia arrogato un titolo, lo denuncierà ai tribunali. Ma vi è un'altra osservazione a fare. Un cittadino, il quale porta un titolo che crede di poter portare, o che lo vuole rivendicare dinanzi ad un giudizio, ci rinuncia. Dice, credo di avere diritto di portare questo titolo, ma non voglio espormi ad un giudizio per un titolo indebitamente arrogato.

Esso domanderà all'autorità, se realmente

questi titoli, questi documenti siano valevoli e se possa servirsene.

Qui non è il caso di ricorrere ai tribunali. Un individuo vuol rivendicare un titolo caduto in dimenticanza, e ricorre al Ministero dell'Interno, affinché verifichi i documenti che offre, e confermi il suo titolo. Ora, per fare questa verifica, questa conferma, il Ministro ha bisogno di consultare delle persone tecniche, competenti, che abbiano le cognizioni necessarie per pronunciarsi sopra tal genere di domande. Ecco, secondo me, la lacuna che ha lasciato l'onorevole Sineo. Sta benissimo tutto quel che egli ha detto per ciò che riguarda i titoli indebitamente portati; ma egli col suo sistema lascierebbe il Governo esposto a gravi errori, quando questo non avesse un Consiglio per tutti i casi a cui ho testè accennato.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io non credo di aver lasciato le lacune a cui accennava l'onorevole Ministro dell'Interno. Lacuna non c'è, perchè chi non è sicuro del suo diritto può accertarsene in vari modi; può da sè consultare persone competenti: non ha bisogno che il Governo intervenga. Il Governo non dà consigli ai privati.

Se il privato agisce inconsultamente, se si vale di un diritto che non gli compete, non ci è che il Ministero Pubblico che possa accusare questo abuso.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Dirò al Senato poche parole, non fosse altro che per giustificare la posizione di chi ha presentato un decreto alla firma del Re. La supposizione che col decreto dell'ottobre 1869 si potesse avere in animo di creare un tribunale speciale, non può altrimenti spiegarsi in chi la fa, se non perchè egli non abbia letto o non abbia sotto gli occhi il decreto dell'ottobre 1869. Il decreto medesimo non stabilisce e non poteva stabilire veruna condizione a un Corpo morale consultivo. Quando l'onorevole preopinante dice che con esso si venne a interrompere l'azione della giustizia, e che toccherebbe al Pubblico Ministero agire civilmente, e che sia sempre prudente di andare ad affrontare l'interpretazione della legge, pregherei l'onorevole mio Collega di indicarmi in qual testo di legge si è autorizzato il Ministero Pubblico.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

di istituire un'azione, salvo quando si tratta dell'applicazione dell'articolo 290 del Codice penale. In materia civile il Ministero Pubblico non ha, e non può avere ingerenza alcuna. Ma supponiamo pure che l'avesse: vorremo noi costituire tutti i Ministeri pubblici presso i tribunali e presso le Corti d'appello vindici e persecutori di tutte le usurpazioni di titoli, allorquando non intervenga una denuncia speciale?

Sarebbe un assurdo. Ma quando taluno credesse aver diritto ad un titolo consacrato dall'art. 79 dello Statuto, e il signor Ministro dell'Interno, udita la Consulta araldica, non creda di accordare riconoscimento del titolo medesimo, allora soltanto potrebbe nascere l'opportunità di un'azione giudiziaria del privato, il quale si senta leso dall'atto dell'autorità am-

ministrativa, il quale atto in questo caso non sarebbe coperto dall'art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo, perchè verrebbe a toccare un diritto individuale riconosciuto dallo Statuto.

Si tranquillizzi dunque l'onorevole preopinante. La Consulta araldica non è un tribunale speciale, ma un semplice Corpo consultivo che coi suoi lumi speciali si presta a dare norme all'amministrazione. Che se si presenti il caso in cui il privato si creda leso ne' suoi diritti, allora egli potrà rivolgersi al Tribunale civile.

PRESIDENTE. Se non fanno altre osservazioni, metto ai voti la cifra portata dal Capitolo I. (Ministero; *Personale*) in lire 766,903.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

2 Ministero (Spese d'ufficio)	44,000 »	3,000 »	47,000 »
3 Ministero (Manutenzione dei locali) . . .	12,000 »	2,000 »	14,000 »
(Approvato.)	822,906 »	5,000 »	827,906 »

Consiglio di Stato.

4 Personale	411,340 »	»	411,340 »
5 Spese d'ufficio	22,000 »	»	22,000 »
(Approvato.)	433,340 »	»	433,340 »

Archivi di Stato.

6 Personale	508,000 »	»	508,000 »
7 Spese d'ufficio	59,771 »	2,000 »	61,771 »
8 Fitto di locali	25,933 »	»	25,933 »
9 Manutenzione dei locali e del mobilio e spese diverse	27,000 »	5,000 »	32,000 »
(Approvato.)	620,704 »	7,000 »	627,704 »

Amministrazione provinciale.

10 Personale	6,850,000 »	40,000 »	6,890,000 »
11 Indennità di residenza	165,000 »	»	165,000 »
12 Spese d'ufficio	672,770 »	»	672,770 »
13 Spese diverse	63,500 »	»	63,500 »
(Approvato.)	7,751,270 »	40,000 »	7,791,270 »

Opere Pie.

14 Servizi vari di pubblica beneficenza . . .	102,200 »	20,000 »	122,200 »
(Approvato.)			

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

Sanità interna.

15 Spese diverse	43,450 »	15,000 »	58,450 »
16 Sifilicomi (Personale)	100,000 »	5,000 »	105,000 »
17 Sifilicomi (Spese di cura e mantenimento).	1,127,339 »	250,000 »	1,377,339 »
18 Sifilicomi (Manutenzione dei fabbricati)	53,500 »	30,000 »	83,500 »
19 Sifilicomi (Fitti di locali)	4,500 »	500 »	5,000 »
(Approvato.)	1,328,789 »	300,500 »	1,629,289 »

Sanità marittima.

20 Personale	328,180 »	6,000 »	334,180 »
21 Spese diverse	116,650 »	30,000 »	146,650 »
22 Manutenzione dei fabbricati	49,200 »	24,000 »	73,200 »
23 Fitto di locali	4,000 »	»	4,000 »
(Approvato.)	498,030 »	60,000 »	558,030 »

Sicurezza pubblica.

24 Servizio segreto	750,000 »	»	750,000 »
25 Ufficiali di sicurezza pubblica (Personale).	2,909,500 »	20,000 »	2,929,500 »
26 Spese d'ufficio.	160,000 »	10,000 »	170,000 »
27 Guardie di sicurezza pubblica (Personale).	4,554,340 »	120,000 »	4,674,340 »
28 Indennità di trasferta, sussidi, gratificazioni ed altre competenze agli ufficiali ed alle guardie di pubblica sicurezza	240,000 »	10,000 »	250,000 »
29 Spese diverse per gli ufficiali e per le guardie di pubblica sicurezza	238,269 »	50,000 »	288,269 »
30 Fitto di locali	166,000 »	30,000 »	196,000 »
31 Manutenzione dei locali e del mobilio	102,300 »	56,000 »	158,300 »
32 Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri	120,000 »	80,000 »	200,000 »
33 Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica	250,000 »	100,000 »	350,000 »
(Approvato.)	9,490,409 »	476,000 »	9,966,409 »

Amministrazione delle carceri.

34 Personale	4,398,800 »	100,000 »	4,498,800 »
35 Spese d'ispezione, idennità, vestiario, armamento, premio d'ingaggio ed altre diverse per le guardie	471,600 »	80,000 »	551,600 »
36 Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia	21,923,650 »	2,000,000 »	23,923,650 »
37 Trasporto dei detenuti	1,187,800 »	500,000 »	1,687,800 »
38 Servizio delle manifatture nelle case penali	2,200,000 »	40,000 »	2,240,000 »
39 Fitto di locali	90,000 »	30,000 »	120,000 »
40 Manutenzione dei fabbricati	600,000 »	300,000 »	900,000 »
(Approvato.)	30,871,850 »	3,050,000 »	33,921,850 »

Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami.

41 Funzioni pubbliche e feste governative	10,000 »	»	10,000 »
42 Ricompense per azioni generose.	5,000 »	»	5,000 »
43 Gazzetta ufficiale	9,600 »	»	9,600 »
44 Indennità di traslocamento agli impiegati e spese per missioni amministrative	145,000 »	20,000 »	165,000 »
45 Dispacci telegrafici governativi	250,000 »	100,000 »	350,000 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

46 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . .	1,123,246 »	»	1,123,246 »
47 Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	6,455,000 »	1,614,000 »	8,069,000 »
47 Spese per diritti di verificaione dei pesi e bis delle misure	2,000 »	»	2,000 »
48 Casuali	80,000 »	»	80,000 »
PRESIDENTE. Chi approva questo totale della spesa ordinaria, si alzi. (Approvate.)	8,079,846 »	1,734,000 »	9,813,846 »

Si passa al

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

49 Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	8,696 94	»	8,696 94
50 Assegni di disponibilità	16,000 »	»	16,000 »
51 Sussidi a famiglie povere ed a vedove d'impiegati non aventi diritto a pensione	30,000 »	»	30,000 »
52 Figli dei morti per la causa nazionale	8,000 »	»	8,000 »
53 Indennità alla guardia nazionale, soprassoldo agli ufficiali di sicurezza pubblica ed alle truppe e spese del loro trasporto	1,000,000 »	150,000 »	1,150,000 »
53 Spesa straordinaria per la repressione del bis malandrinaggio	250,000 »	»	250,000 »
54 Assegni mensili agli ex-ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia nel 1848 e nel 1849	20,000 »	2,000 »	22,000 »
55 Assegni a stabilimenti di beneficenza	39,597 »	15,000 »	54,597 »
56 Raccolta degli atti del Parlamento	30,000 »	»	30,000 »
57 Provvista d'armi per le guardie di pubblica sicurezza	15,000 »	»	15,000 »
58 Spese straordinarie per gli archivi di Stato	8,771 »	»	8,771 »
59 Gazzetta ufficiale (Indennità agli eredi Botta)	8,000 »	»	8,000 »
60 Costruzione e riduzione di carceri giudiziarie a sistema cellulare	»	150,000 »	150,000 »
61 Costruzione di un carcere penitenziario presso la città di Cagliari	»	400,000 »	400,000 »
63 Grosseto - Isola del Giglio - Ampliamento dei locali del carcere	5,200 »	»	5,200 »
64 Ancona - Bagno penale - Costruzione di locale per uso di laboratorio	29,900 »	»	29,900 »
65 Ventotène (Isola di) - Colonia di coatti - Elevazione di un piano di fabbricato per il ricovero dei domiciliati coatti	15,000 »	»	15,000 »
66 Napoli - Casa di relegazione di Santa Maria Apparente - Costruzione di due sale da lavoro	11,000 »	»	11,000 »
67 Benevento - Carcere giudiziario di San Felice - Alzamento di due ambienti all'ultimo piano del carcere	6,800 »	»	6,800 »
68 Parma - Casa di pena - Lavori di sistemazione della strada di ronda del penitenziario	4,200 »	»	4,200 »

 SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

69 Bergamo - Casa penale della Rocca - Lavori per la riduzione di una tettoia ad uso di laboratorio	5,800 » »	5,800 »
70 Alghero - Bagno penale - Lavori per la costruzione di un condotto di scarico delle acque impure	7,000 » »	7,000 »
71 Padova - Carcere giudiziario dei Paolotti - Riduzione di locali, costruzione di un muro di cinta e di una fogna, acquisto di una striscia di terreno	13,725 » »	13,725 »
72 Paliano - Penitenziario - Costruzione di tre latrine	5,000 » »	5,000 »
73 Paliano - Penitenziario - Costruzione di tre celle di rigore	3,000 » »	3,000 »
74 Ariano - Carcere giudiziario Lavori di ampliamento del carcere	16,353 » »	16,353 »
75 Nicastro - Carcere giudiziario - Acquisto di fabbricato ad uso carcerario	9,000 » »	9,000 »
76 Nicastro - Carcere giudiziario - Lavori di arginatura per difendere il carcere dagli allagamenti del torrente <i>Piazza</i>	8,000 » »	8,000 »
77 Fossano - Casa penale S. Caterina - Costruzione di celle d'isolamento nel braccio <i>Nord</i>	30,000 » »	30,000 »
78 Girgenti - Carcere giudiziario di San Vito - Adattamento di locali per il carcere delle donne, e costruzione di avancorpo	20,900 » »	20,900 »
79 Taranto - Carcere giudiziario - Adattamento per uso di carcere del già convento di Sant'Antonio	10,000 » »	10,000 »
80 Piombino - Bagno penale - Sistemazione del Castello di Piombino a Bagno penale	14,000 » »	14,000 »
81 Oneglia - Casa penale - Costruzione di quattro torrette per uso di latrine	11,000 » »	11,000 »
82 Brindisi - Bagno penale - Costruzione di forni e lavori accessori	9,918 » »	9,918 »
83 Teramo. — Carcere giudiziario - Costruzione di un pozzo nero	2,390 » »	2,390 »
84 Nisida - Bagno penale - Costruzione di due strade	6,000 » »	6,000 »
85 Santo Stefano - Bagno penale - Costruzione di tettoia per la distribuzione della minestra ai condannati - Costruzione di una cucina ad uso della truppa di presidio nel Bagno - Lavori per alimentare la cisterna dello Stabilimento con le acque piovane	11,600 » »	11,600 »
86 Messina - Carcere giudiziario - Alzamento di un piano dell'attuale infermeria e lavori vari di miglioramento dei locali.	30,000 » »	30,000 »
87 Modena - Carcere giudiziario - Aggregazione dei locali demaniali al carcere di Santa Eufemia - Lavori di adattamento	4,500 » »	4,500 »
88 Catanzaro - Carcere giudiziario - Costruzione di un piccolo fabbricato per gli uffici di Direzione, per l'alloggio del Direttore, e per sistemazione dell'ingresso principale del carcere	30,000 » »	30,000 »
89 Termini-Imerese. — Carcere giudiziario - Prezzo di acquisto dell'edificio carcerario.	12,500 » »	12,500 »
90 Casale - Carcere giudiziario - Adattamento di locali ad uso d'alloggio del Capo Guardia.	10,140 » »	10,140 »
91 Portici - Bagno penale detto del Granatello - Costruzione di una caserma per le Guar-		

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

die e di locali per gli uffici di amministrazione	16,000 »	»	16,000 »
92 Oristano - Carcere giudiziario - Spese d'isolamento del Carcere dalle attigue case private	8,000 »	»	8,000 »
93 Aquila - Carcere giudiziario - Acquisto della casa di proprietà dei signori Ciavola e Cappa all'ingresso del Carcere	3,000 »	»	3,000 »
PRESIDENTE. Chi approva questo totale della spesa straordinaria, si alzi. (Approvato.)	1,803,990 94	717,000 »	2,520,990 94

Riepilogo

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Amministrazione centrale	822,906 »	5,000 »	827,906 »
Consiglio di Stato	433,340 »	»	433,340 »
Archivi di Stato	620,704 »	7,000 »	627,704 »
Amministrazione provinciale	7,751,270 »	40,000 »	7,791,270 »
Opere pie	102,200 »	20,000 »	122,200 »
Sanità interna	1,328,789 »	300,500 »	1,629,289 »
Sanità marittima	498,030 »	60,000 »	558,030 »
Sicurezza pubblica	9,490,409 »	476,000 »	9,966,409 »
Amministrazione delle carceri	30,871,850 »	3,050,000 »	33,921,850 »
Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami	8,079,846 »	1,734,000 »	9,813,846 »
	59,999,344 »	5,692,500 »	65,691,844 »
TITOLO II. — Spesa straordinaria	1,803,990 94	717,000 »	2,520,990 94
Totale	61,803,334 94	6,409,500 »	68,212,834 94

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

Ora si leggerà l'articolo unico della legge.

Articolo unico.

«Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1876, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Interno, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.»

Trattandosi d'un articolo unico, secondo il Regolamento si voterà cogli altri a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge: Compimento di opere di bonificazione delle Maremme Toscane.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Compimento

di opere di bonificazione delle Maremme Toscane.

Prego gli onorevoli membri della Commissione a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto :

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, s'intende chiusa la discussione generale, e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Articolo 1.

È autorizzata la spesa di lire 2,720,000 per il compimento delle opere di bonificazione delle Maremme Toscane, ordinate e regolate coi motupropri del cessato Governo Toscano del 27 novembre 1828, 22 aprile 1831 e 9 aprile 1832.

Le opere predette sono quelle prevedute nel progetto generale di massima, approvato col

voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 24 agosto 1872.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Tale spesa verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici al capitolo *Ma-remme Toscane* ripartitamente come segue:

Esercizio 1876	L.	500,000
id. 1877	»	500,000
id. 1878	»	400,000
id. 1879	»	300,000

Il rimanente sarà ripartito nei bilanci successivi dal 1880 al 1884, a seconda dell'avanzamento delle colmate » 1,020,000

Totale L. 2,720,000

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. La Commissione, riguardo questo articolo, non ha altro che una preghiera da rivolgere all'on. Ministro, ed è che lo stanziamento sul bilancio del 1876 sia fatto nei bilanci definitivi che verranno presentati al Parlamento, affinchè non si abbia a deplorare un altro anno perduto nell'esecuzione di questi lavori dei quali è dimostrata la importanza e l'urgenza.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Posso assicurare che sarà fatto indubbiamente come accenna l'onorevole Senatore Tabarrini.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 2. testè letto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 3.

Saranno dal Governo del Re classificate a norma della legge 20 marzo 1865, allegato F, tutte le opere comprese nel detto progetto generale di massima, che non facessero parte delle opere proprie di bonificazione, o di mano in mano che cessassero di servire al bonificamento.

Nel decreto di classificazione sarà determi-

nata per ciascuna delle opere poste in seconda categoria la quota di contributo annuo a carico della Provincia e degli interessati entro i limiti stabiliti dall'art. 1. della legge del 3 luglio 1875, N. 2600, per tutta la durata del decennio in corso al momento della classificazione.

Per la determinazione dei perimetri dei territorii interessati nelle opere classificate nella seconda categoria, e per la riscossione dei contributi il Governo provvede a norma dell'articolo 2. della legge suddetta.

(Approvato.)

Art. 4.

Di mano in mano che le opere di bonificazione, di cui all'articolo 1, andranno compendosi, tutti indistintamente i fossi di scolo e relativi manufatti dovranno essere mantenuti da consorzi da istituirsi fra i proprietari interessati, cessando perciò ogni onere a carico dell'erario nazionale.

Lo Stato farà parte dei consorzi in quanto sia proprietario di terreni compresi nel territorio dei medesimi.

(Approvato.)

Art. 5.

È data facoltà al Governo di dichiarare con Decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, la formazione dei consorzi per le opere di cui all'art. 4. e di stabilire il perimetro dei comprensori di scolo.

(Approvato.)

Art. 6.

Quante volte gl'interessati costituiti in consorzio obbligatorio non adempissero agli obblighi che ne derivano, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, nominerà con Real Decreto un Commissario per compiere tutti quegli atti che dalla legge vengono imposti od autorizzati al consorzio costituito.

Le funzioni del Regio Commissario dureranno fino a quando il consorzio non provvederà direttamente allo scopo della sua istituzione.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Anche questo progetto sarà votato cogli altri a squittinio segreto.

Ora si procede allo spoglio delle schede.

Intanto comunico al Senato l'ordine del giorno per la seduta di domani la quale incomincerà alle ore due precise.

I. — Votazione a scrutinio segreto de' progetti di legge ultimi discussi.

II. — Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1876.

Convenzione internazionale firmata a Parigi il 20 maggio 1875, per l'unificazione del sistema metrico;

Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'anno 1876.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per l'anno 1876.

Relazione di petizioni.

Comunico ora al Senato il risultato della votazione dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 1876.

Votanti	72
Favorevoli	68
Contrari	4

(Il Senato approva.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1876.

Votanti	72
Favorevoli	67
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Alienazione dei fabbricati demaniali posti in Roma, piazza Colonna, e in Torino, piazza Carlo Emanuele II.

Votanti	72
Favorevoli	66
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Basi organiche della milizia territoriale comunale.

Votanti	72
Favorevoli	66
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1876.

Votanti	72
Favorevoli	69
Contrari	3

(Il Senato approva.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1876.

Votanti	72
Favorevoli	67
Contrari	5

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 e 10).